



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 17.10.2013

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Acquisto Nas (Network Attached Storage).

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di L’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità.

per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila il quale stabilisce che la dotazione strumentale dell'Ufficio Speciale "dovrebbe essere fornita in via principale dai beni già in uso dal Commissario Delegato per la ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo ma che tali beni non sono idonei a garantire il mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici", stabilisce altresì che tale dotazione "è assicurata anche mediante acquisto dei beni necessari per disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali" a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento;

Preso atto che a seguito di un'attenta ricognizione dei beni strumentali trasferiti dal Commissario delegato per la ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo sono emerse carenze che non ne consentono il pieno utilizzo per l'espletamento delle ordinarie attività lavorative giornaliere;

Considerato che il predetto Ufficio deve necessariamente essere in possesso di elaboratori elettronici funzionanti in grado di fornire ai dipendenti servizi tali da agevolare le attività connesse alla ricostruzione;

Ritenuto opportuno acquistare dei nuovi dispositivi che permettano di centralizzare l'immagazzinamento dei dati in modo da renderli accessibili a tutti i nodi della rete in tempi rapidi, garantendo la sicurezza degli stessi;

Verificato che tali dispositivi sono i NAS (Network Attached Storage), ovvero computer attrezzati con il necessario per comunicare via rete, dotati di sistema operativo e di diversi hard disk destinati all'archiviazione dei dati permettendo di centralizzarne l'immagazzinamento in un dispositivo accessibile a tutti i nodi della rete, con prestazioni altamente specializzate;

Considerato che:

- tutti gli utenti della rete locale USRA archiviano sui server grosse quantità di dati (documenti, immagini, files grafici, ecc);
- attualmente il server utilizzato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila non dispone più della capacità disco necessaria ad immagazzinare altre quantità di dati;
- tali dati costituiscono per l'Ufficio un grosso patrimonio informativo che deve essere conservato e protetto;

Visto l'articolo 11 del D.lgs n.163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in



conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che l'oggetto del contratto è la fornitura di 1 Nas (Network Attached Storage), che garantisca la facile archiviazione dei dati e la loro condivisione tra gli utenti della rete locale, evitando di creare disservizi più o meno gravi;

Vista la legge 488/99 ed in particolare l'art. 26, comma 3, come modificato dal D.L. 6 dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, il quale, in relazione all'acquisto di beni e servizi, prevede tra l'altro che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato siano obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro tramite Consip s.p.a.;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per danno erariale;

Considerato che la fornitura in oggetto non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, in quanto non risultano attive, in data odierna, Convenzioni che soddisfino le necessità dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila;

Constatata comunque la possibilità di fare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo tra quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità dell'ordine diretto di acquisto (OdA), da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi MePa con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione e, richiesta di offerta (RdO), da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche e condizioni particolari di fornitura;

Esaminate in data odierna le offerte economiche, le condizioni di vendita e le caratteristiche dei servizi offerti sul Mercato elettronico nel bando "ICT 2009", categoria "Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" e, individuata la ditta Next Hardware & Software SPA, Via Borromeo 29, 20031, Cesano Maderno (MB) che propone la fornitura di 1 NAS al prezzo di € 2.099,00 oltre Iva al 22% (€ 461,78) per un totale di € 2.560,78;

Visto l'ordine diretto di acquisto (OdA) n. 933028 per la fornitura del prodotto sopracitato (Cig Z6A0BF7AAC);

Ritenuto di dover impegnare con la presente determinazione la somma di € 2.099,00 oltre Iva al 22% (€ 461,78) per un totale di € 2.560,78;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno per le spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale anno 2013 e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;



DETERMINA

1. di procedere all'acquisto di 1 Nas dalla ditta Next Hardware & Software SPA, con sede in Via Borromeo 29, 20031, Cesano Maderno (MB), P. Iva 02879420962;
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.099,00 oltre Iva al 22% (€ 461,78) per un totale di € 2.560,78;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno per le spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale anno 2013 e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità.

L'Aquila, 17.10.2013

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Paolo Aielli

